SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 233)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMEI, GRAZIOLI, CARBONI, DEL PONTE, BORZI, CENGARLE, GIUST, CODAZZI Alessandra, BOMBARDIERI, TOROS, MANCINO e FERRARA Nicola

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1979

Riordinamento della normativa in materia di previdenza agricola

ONOREVOLI SENATORI. — La progressiva estensione al settore agricolo delle assicurazioni sociali obbligatorie, dovendo tener conto delle peculiarità del settore, ha inevitabilmente determinato (anche per il sovrapporsi nel tempo di molti provvedimenti di legge), situazioni istituzionali atipiche e profonde disarmonie rispetto ai restanti settori produttivi.

Sono generalmente note le discussioni di lunga data attorno alla funzione del servizio per i contributi agricoli unificati; alle connesse procedure di accertamento del diritto alle prestazioni e dell'obbligo a pagare i contributi sociali; alla inconsistenza del gettito di questi ultimi rispetto alla spesa previdenziale (appena il 7 per cento); alla macroscopica differenza (circa 1.000.000 di unità) fra il numero di lavoratori agricoli iscritti negli elenchi e quello censito dall'ISTAT; al più basso livello delle prestazioni.

È pertanto superfluo ricapitolare in questa sede motivazioni che sono di dominio comune.

Ugualmente nota è la condizione di profondo disagio dei lavoratori agricoli, a causa di trattamenti previdenziali discriminatori a loro danno, pur con qualche istituto giuridico più favorevole che proprio per questo motivo si presta a facili abusi, nella collusione di interessi tra datore di lavoro e lavoratori.

Avendo presente questa situazione l'11ª Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione della legge 16 febbraio 1977, n. 37, con un proprio ordine del giorno, auspicava il riordinamento del sistema di accertamento e riscossione dei contributi e di accertamento dei lavoratori che in particolare garantisse « l'esatta corrispondenza tra le giornate accertate agli effetti contributivi ed il diritto alle prestazioni »; evitasse « il ricorso a ulteriori proroghe degli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322 e successive modificazioni »; corrispondesse, « alla esigenza di qualificare la previdenza in agricoltura » realizzando « un suo progressivo avvicinamento alla qualità delle prestazioni vigenti nei settori produttivo extragricoli » ed infine tenesse « nel dovuto conto la necessità di ridurre progressivamente lo squilibrio esistente tra le entrate contributive e l'entità

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

delle somme erogate per le prestazioni previdenziali ed assistenziali ».

Purtroppo, anche per l'anticipato scioglimento della VII legislatura, l'auspicio è rimasto tale.

Per la stessa ragione non è stato colmato il vuoto legislativo determinatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 185 del 15 luglio 1976, che ha abrogato l'articolo 9 della legge n. 334 del 1968 recante norme in materia di inquadramento previdenziale delle imprese cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli.

Col presente disegno di legge, che sottoponiamo alla vostra attenzione, si intende risolvere buona parte dei problemi di riordinamento qui ricordati; riordinamento che dovrà poi essere completato nelle nostre intenzioni attraverso l'esercizio della delega al Governo contemplata all'articolo 24.

La scelta politicamente più significativa che proponiamo è rappresentata dallo scioglimento del Servizio per i contributi agricoli unificati e la conseguente eliminazione delle speciali procedure amministrative di accertamento contributivo e previdenziale, riconducendo il tutto all'interno dell'INPS, sia pure con talune cautele, anche di ordine temporale.

Di conseguenza proponiamo di semplificare le norme sulla classificazione dei lavoratori dipendenti, distinguendoli in linea con la più recente evoluzione della disciplina legislativa e contrattuale, tra operai a tempo determinato ed a tempo indeterminato.

Per questi ultimi proponiamo di far cessare la compilazione degli elenchi nominativi e di assumere la retribuzione effettiva (anzichè quella convenzionale) quale parametro per i contributi e per le prestazioni, così come avviene per gli altri settori produttivi. Si realizza così, per questa categoria di lavoratori, la piena parità con i settori dell'industria e del commercio. Questa scelta rende socialmente accettabile la soluzione proposta con l'articolo 1 per quanto riguarda il problema, prima ricordato, dell'inquadramento previdenziale dei dipendenti dalle imprese cooperative agricole di trasformazione dei prodotti agricoli.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, opponendosi ragioni tecniche e di natura sociale, si propone invece di confermare temporaneamente il sistema basato sugli elenchi nominativi e dei salari medi convenzionali, avvicinando tuttavia questi ultimi a quelli effettivi.

Strumenti più adeguati (registro d'impresa, prospetto paga, anagrafe aziendale, controllo incrociato tra INPS e Commissioni locali per la manodopera agricola, percentualizzazione di tutte le aliquote contributive) consentiranno comunque controlli più puntuali, per combattere evasioni contributive e dichiarazioni di rapporti di lavoro inesistenti. A questi ultimi fini rispondono anche talune modifiche proposte al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito nella legge 11 marzo dello stesso anno, n. 83.

In conseguenza della proposta soppressione del Servizio contributi agricoli unificati, si rende necessario ridisciplinare il sistema di accertamento dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali incombenza cui oggi provvede il predetto Servizio.

Accogliendo le fondate istanze delle predette categorie di lavoratori autonomi e tenuto conto delle soluzioni vigenti non solo per altre categorie di « autonomi » (artigiani e commercianti), ma anche per i « dipendenti » del settore agricolo (operai a tempo determinato), si propone di affidare ad apposite Commissioni, a prevalente composizione di rappresentanti categoriali, il compito di procedere al suddetto accertamento, nell'ambito delle strutture amministrative centrali e periferiche del Ministero del lavoro.

Con l'occasione si propone la soppressione del vigente sistema di esazione dei contributi a mezzo di ruoli esattoriali ed alcune utili semplificazioni di natura amministrativa.

Convinti pertanto della indilazionabile esigenza di riordino della previdenza agricola, sottoponiamo al vostro esame il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

Art. 1.

Ai fini assicurativi e previdenziali si considerano operai agricoli i lavoratori dipendenti da imprese che, in forma singola o associata, esercitano attività inerenti:

a) alla coltivazione di terreni ed alla silvicoltura;

b) all'allevamento, riproduzione e selezione del bestiame;

c) alla raccolta, manipolazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda da essi condotta, o nell'azienda dei propri soci, quando si tratta di imprese cooperative o di altre gestioni associate.

Rientrano nelle attività di cui alla lettera *b*) del comma precedente: gli allevamenti bovini, bufalini, equini, suini, ovini, avicoli, di volatili di ogni specie, animali da cortile, pelliccia e laboratorio, nonchè le attività dirette alla cura, selezione, alimentazione e riproduzione di pesci in acque interne ed alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia.

Si considerano altresì lavoratori agricoli dipendenti coloro per i quali i rispettivi datori di lavoro siano stati aggregati alla categoria « agricoltura » della Cassa unica per gli assegni familiari, ai sensi degli articoli 34 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Le disposizioni contenute negli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione di aziende agricole e di lavorazioni agricole, devono essere interpretate in conformità all'articolo 2135 del codice civile ed alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 2.

I lavoratori agricoli di cui al precedente articolo 1, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

Ai fini predetti le dizioni salariato fisso, semi fisso, obbligato e categorie similari, o bracciante, giornaliero di campagna, avventizio e categorie similari usate in leggi od altri atti aventi forza di legge sono equivalenti rispettivamente a quelle di operaio a tempo indeterminato e operaio a tempo determinato.

Art. 3.

Ai datori di lavoro agricolo che assumono manodopera è fatto obbligo di tenere un registro nel quale devono essere annotati i dati relativi alla manodopera occupata, ivi compresi quelli riguardanti le qualifiche, le retribuzioni corrisposte e le giornate di lavoro prestate.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda i datori di lavoro agricolo di cui agli articoli 15 e 16 nei limiti della manodopera indicata nei predetti articoli.

Le caratteristiche del registro, le modalità di impiego e tutti i dati che sullo stesso devono essere riportati sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il datore di lavoro che non osserva l'obbligo di tenuta del registro o che lo tenga in modo irregolare è punito con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogarsi in via amministrativa, in relazione alla gravità dell'infrazione.

Art. 4.

L'obbligo a carico dei datori di lavoro di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga, di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è esteso a tutti i datori di lavoro agricolo obbligati alla te-

nuta del registro di cui al precedente articolo 3.

Per le caratteristiche del prospetto paga si applicano le disposizioni della legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Art. 5.

Con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai datori di lavoro agricolo di presentare, ogni tre mesi per i lavoratori a tempo determinato e annualmente per quelli a tempo indeterminato, all'Istituto nazionale della previdenza sociale la dichiarazione della manodopera occupata. Copia di detta dichiarazione deve essere consegnata al lavoratore ed altra copia, se riguardante i lavoratori a tempo determinato, è rimessa contestualmente alle commissioni locali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni.

La dichiarazione, da compilarsi su apposito modulo predisposto dall'INPS, dovrà contenere il codice INPS, le generalità e la residenza del datore di lavoro, l'estensione e l'ubicazione dei terreni coltivati, le generalità e la residenza dei lavoratori occupati e, per ciascuno di essi, la qualifica, il periodo di lavoro, il numero di giornate retribuite nonchè, per gli operai a tempo indeterminato, le retribuzioni soggette a contribuzioni arrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori alle cinquecento lire e l'ammontare degli assegni familiari corrisposti a ciascun lavoratore.

I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e piccola colonìa sono tenuti a presentare all'INPS, su apposito modulo da questo predisposto, una dichiarazione annuale concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti praticati. Tale dichiarazione dovrà essere ripresentata entro trenta giorni dal verificarsi di mutamenti anche di uno solo degli elementi di

cui sopra. Copie delle dichiarazioni dovranno essere consegnate al compartecipante familiare o al piccolo colono.

Art. 6.

Entro il 31 dicembre 1980, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sarà istituito il casellario centrale delle aziende agricole.

I titolari di aziende agricole, qualunque sia la forma di conduzione praticata, debbono far pervenire, entro il 31 ottobre 1980, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, e su moduli da questo predisposti, la dichiarazione dei seguenti dati:

a) ubicazione ed estensione dei terreni posseduti;

b) codice fiscale;

c) titolo del possesso;

d) sistema di conduzione;

e) colture praticate e relative estensioni;

f) consistenza e specie degli allevamenti praticati;

g) ogni altra notizia necessaria alla definizione delle strutture dell'azienda ed il suo fabbisogno di manodopera.

In sede di prima applicazione della presente legge l'Istituto della previdenza sociale per il controllo delle dichiarazioni di cui al comma precedente si avvarrà delle risultanze dell'archivio delle aziende agricole esistente presso il Servizio per i contributi agricoli unificati.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere, altresì, denunciate le variazioni dei suddetti dati aziendali che fossero intervenute nell'anno. Per le aziende che iniziano o cessano l'attività agricola dopo l'entrata in vigore della presente legge le dichiarazioni di cui al secondo comma debbono essere prodotte entro tre mesi dalla data dell'evento.

In caso di mancata, incompleta o infedele dichiarazione di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo, il titolare della impresa è tenuto al pagamento all'Istituto

nazionale della previdenza sociale della somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 a titolo di sanzione amministrativa, il cui ammontare sarà graduato dal consiglio di amministrazione del predetto Istituto entro i limiti anzidetti, in relazione alla gravità dell'infrazione e salvo che il fatto costituisca illecito penale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a fornire alle commissioni locali per la manodopera agricola, su loro richiesta, i dati aziendali e le relative variazioni segnalati con le dichiarazioni di cui ai precedenti commi secondo e quarto.

Art. 7.

I dati delle dichiarazioni di cui all'articolo 5 sono esaminati e rettificati, se inesatti o incompleti, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che si avvale a tal fine anche degli atti del collocamento della manodopera, degli eventuali rilievi delle commissioni locali di cui al primo comma del citato articolo 5, nonchè di ogni altro elemento di riscontro in suo possesso.

Gli stessi dati, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, formeranno oggetto di certificazione collettiva che l'INPS è tenuto a rilasciare agli Istituti previdenziali interessati con le modalità che saranno concordate con gli Istituti medesimi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto altresì a comunicare agli Istituti predetti le eventuali rettifiche operate d'ufficio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà inoltre a notificare a ciascun lavoratore con rapporto a tempo indeterminato, con periodicità annuale e con le modalità ed i termini stabiliti dal proprio consiglio di amministrazione, la rispettiva posizione assicurativa riferita all'anno precedente.

Art. 8.

Le retribuzioni medie dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, nu-

mero 488, e all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sono determinate per qualifica in ciascuna provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro su proposta della commissione regionale per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con riferimento alle retribuzioni ed alle corrispondenti qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali vigenti al 1° dicembre dello stesso anno, incrementate in misura pari al 50 per cento delle variazioni complessive, ragguagliate a giornata, della indennità di contingenza, intervenute nel corso dell'anno rispetto al valore, ugualmente calcolato, raggiunto dall'indennità medesima alla fine dell'anno precedente.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, l'ammontare delle retribuzioni medie è stabilito in misura pari alla media aritmetica per ciascuna provincia dei salari determinati ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 i contributi per l'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti applicando alle retribuzioni di cui ai successivi commi secondo, terzo e quarto, le seguenti aliquote percentuali:

assicurazione contro le malattie:

per l'assistenza di malattia, l'1,50 per cento, di cui lo 0,50 per cento a carico del lavoratore;

per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera lo 0,22 per cento, di cui lo 0,02 per cento a carico del lavoratore;

assicurazione contro la tubercolosi, lo 0,11 per cento;

tutela delle lavoratrici madri, lo 0,10 per cento;

assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (contributo ENAOLI), lo 0,01 per cento.

I contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione effettivamente corrisposta. Per retribuzione si intende quella prevista dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il valore monetario della retribuzione eventualmente corrisposta in natura è quello risultante dai provvedimenti di cui al precedente articolo 8.

La retribuzione giornaliera da prendere a base per la determinazione dei contributi non può essere comunque inferiore per gli operai a tempo indeterminato, a quella stabilita per le corrispondenti qualifiche ai sensi del precedente articolo 8.

I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato e per i compartecipanti e i piccoli coloni sono calcolati sulla retribuzione stabilita ai sensi del citato articolo 8.

Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni l'INPS provvederà sulla base delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 5 a determinare il numero delle giornate soggette a contributo secondo i criteri di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, nonchè a comunicare ai concedenti del terreno a compartecipazione familiare e piccola colonìa l'importo dei contributi dovuti.

A far tempo dal 1° gennaio 1981 cessa di avere efficacia l'articolo 4, ultimo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

I contributi di cui ai commi precedenti sono versati all'INPS con periodicità trimestrale secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Isttiuto nazionale della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono con il decorso di dieci anni dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati. Il termine di prescrizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

I ricorsi amministrativi in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale di cui al precedente articolo sono decisi in un unico grado dal comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I termini e le procedure per l'esperimento del ricorso di cui al precedente comma e di quelli in sede giudiziaria sono disciplinati dalle norme che regolano i ricorsi in materia di contribuzione dovuta al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Art. 11.

Il datore di lavoro che non provvede, entro i termini stabiliti, a produrre le dichiarazioni di cui all'articolo 5 della presente legge ovvero vi provvede fornendo dati inesatti, incompleti o non veritieri è tenuto al pagamento della somma di lire 20.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato.

Il datore di lavoro che ometta in tutto od in parte il versamento dei contributi entro i termini previsti dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 9 è tenuto a pagare, oltre ai contributi dovuti, una somma a titolo di sanzione civile sino all'ammontare dei contributi non versati o versati in ritardo.

Il datore di lavoro è punito altresì con la ammenda pari a lire 100.000 se l'evasione contributiva non supera le lire 1.000.000 e da lire 101.000 a lire 5.000.000 se l'evasione contributiva supera il predetto importo.

È attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito di procedere al recupero, anche in via giudiziale, dei crediti per contributi ed accessori di cui alla presente legge, secondo le norme e le procedure previste per il recupero dei crediti dell'Istituto stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pub-

blici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per il recupero, sia in via amministrativa sia giudiziale, dei contributi e relativi accessori per i quali non sia iniziato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il procedimento giudiziale.

Art. 12.

A decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente articolo 5 cessa, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

Continua ad applicarsi per gli operai a tempo determinato la procedura di accertamento prevista dagli articoli 7, n. 5, e 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sostituendosi le sedi provinciali dell'INPS nei compiti già affidati agli uffici provinciali del Servizio contributi agricoli unificati.

Gli operai agricoli a tempo determinato possono essere iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, nei limiti dell'anno in corso e dei nove anni precedenti.

Il termine di cui al precedente comma è interrotto dalla richiesta di avviamento che il datore di lavoro è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, dalla domanda di iscrizione nei predetti elenchi inoltrata dal lavoratore ai sensi dell'articolo 8 dello stesso decreto-legge così come modificato dal successivo articolo 13 della presente legge, dai ricorsi amministrativi ovvero dalle risultanze degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, nonchè dalla dichiarazione di cui al precedente articolo 5 e da atti equipollenti.

Le commissioni locali per la manodopera agricola provvedono, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, alla compilazione degli elenchi suppletivi concernenti le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni relative

ai periodi anteriori alla data di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sono sostituiti dal seguente:

« Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore ne dà comunicazione scritta, entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, alla Commissione locale per la manodopera agricola, indicando il datore di lavoro, nonchè il tempo e il luogo della avvenuta prestazione. La commissione locale, valutata la comunicazione del lavoratore ed esperiti gli accertamenti del caso, dispone la iscrizione del lavoratore negli elenchi compilati ai sensi del numero 5 dell'articolo 7 del presente decreto, dandone comunicazione all'INPS ai fini del recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali ».

Art. 14.

Non si applicano per i contributi accertati nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, quale modificato dal precedente articolo 13 della presente legge, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, numero 83, è modificato dal seguente:

« Alle imprese diretto-coltivatrici è consentita la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento di non più di due lavoratori agricoli e per non più di 51 giornate nell'anno ciascuno.

Nei comuni riconosciuti montani ai sensi delle leggi vigenti tale facoltà è estesa a non più di tre lavoratori agricoli e per non più di 51 giornate nell'anno ciascuno ».

Art. 16.

Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è modificato come segue:

« È consentita la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento di parenti entro il terzo grado e di affini entro il primo ».

Art. 17.

La retribuzione giornaliera da prendere in considerazione per gli operai agricoli a tempo indeterminato ai fini del calcolo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria è quella media risultante dal rapporto tra l'ammontare della retribuzione complessiva percepita nell'anno solare per le prestazioni di lavoro agricolo dipendente ed il numero delle giornate retribuite nell'anno medesimo.

Per l'anno in cui viene presentata la domanda di pensione, la retribuzione media giornaliera da considerare per gli operai agricoli a tempo indeterminato in corrispondenza del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e la data di decorrenza della pensione è quella risultante dal rapporto tra l'ammontare della retribuzione complessiva percepita per le prestazioni di lavoro agricolo dipendente nel periodo predetto e le giornate in esso retribuite.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera da prendere in considerazione per i periodi riconosciuti utili ai fini della misura delle pensioni e non coperti da contribuzione effettiva, obbligatoria e volontaria, è quella calcolata, con i criteri di cui ai precedenti commi, per l'anno in cui sono compresi i periodi suddetti. Qualora nell'anno non vi sia stata attività lavorativa, la retribuzione giornaliera da prendere in considerazione è quella sta-

bilita per l'anno stesso ai sensi del precedente articolo 8.

Per i periodi di lavoro antecedenti al 1° gennaio 1981 ai fini del calcolo delle pensioni si tiene conto delle retribuzioni medie stabilite in base alle norme precedentemente in vigore.

Art. 18.

Ai fini del raggiungimento del requisito delle 101 giornate di lavoro previste dagli articoli 7 e 8 della legge 6 febbraio 1977, numero 37, i periodi lavorativi svolti in agricoltura e risultanti dagli elenchi anagrafici, per oltre 51 giornate, sono cumulabili con quelli relativi al lavoro prestato in attività non agricole, osservando le norme contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

Art. 19.

Ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali riservate ai lavoratori agricoli a tempo determinato le giornate prestate con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono cumulabili con le giornate prestate con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 20.

Le integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonchè le indennità giornaliere di malattia e di maternità in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera effettiva del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale si è verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternità.

Per la determinazione dell'ammontare delle prestazioni il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie la retribuzione giornaliera effettiva, calcolata ai

sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, corrisposta ai lavoratori interessati nel periodo di paga di cui al precedente comma.

Ai fini dell'acquisizione, della conservazione e della cessazione del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato si applicano, a decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente articolo 5, le norme vigenti per i lavoratori del settore industria.

Per gli operai agricoli a tempo determinato rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono liquidate, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalità previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

Per i lavoratori di cui al precedente comma valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, in caso d'infortunio o di malattia professionale, valgono le disposizioni di cui al titolo secondo del citato testo unico e successive modifiche introdotte dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37, e dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 22.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 agli operai agricoli a tempo indeterminato gli assegni familiari sono anticipati dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsa ai datori di lavoro, entro i ter-

mini stabiliti per il pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 9, gli assegni familiari anticipati a norma del primo comma del presente articolo.

Agli operai agricoli a tempo determinato gli assegni familiari sono corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in base alle disposizioni contenute nell'articolo 66, lettera *b*), del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 23.

L'obbligo del pagamento dei contributi sulla retribuzione effettiva, dovuti agli Istituti di previdenza ed assistenza sociale, secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9, ha effetto dalla data di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 24.

Il Governo della Repubblica, con la procedura di cui al successivo articolo 26 e sentito il consiglio d'amministrazione dell'INPS, è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1983, anche con più decreti aventi forza di legge ordinaria, norme intese a:

a) garantire per i lavoratori agricoli a tempo determinato che vi sia assoluta corrispondenza tra il numero delle giornate lavorative risultanti ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e quelle accertate agli effetti dell'obbligo contributivo, in modo da pervenire a regolamentazioni analoghe a quelle previste dalla presente legge per gli operai agricoli a tempo indeterminato;

b) eliminare con gradualità lo squilibrio esistente tra entrate contributive e costo delle prestazioni assistenziali e previdenziali;

c) rivedere il sistema delle agevolazioni contributive per le aziende agricole ubicate nei territori montani secondo criteri che, tenendo conto della estensione dei terreni col-

tivati, delle colture e degli allevamenti praticati, eliminino l'esenzione totale dal pagamento dei contributi;

d) qualificare la previdenza nel settore agricolo con un suo progressivo avvicinamento alla qualità e quantità delle prestazioni vigenti negli altri settori produttivi.

Fino alla completa emanazione dei decreti delegati di cui al primo comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 41.

Art. 25.

In relazione alle esigenze connesse alla elaborazione dei decreti delegati previsti dal precedente articolo 24 ed alla loro prima attuazione è autorizzata la costituzione mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di un Comitato tecnico, alle dirette dipendenze del Ministro stesso, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di nove unità, di cui non più di tre estranei alla pubblica amministrazione. Il Comitato è coadiuvato da appositi segretari.

Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti in materie giuridiche e previdenziali e sentite le organizzazioni sindacali interessate, sono incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto Comitato. La remunerazione degli esperti è stabilita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Ai pubblici dipendenti chiamati a far parte del Comitato tecnico e della segreteria di cui ai commi precedenti, saranno corrisposti adeguati compensi, da stabilirsi con il decreto di cui al secondo comma. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione tra l'INPS e l'INAIL degli oneri de-

rivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 26.

I decreti delegati di cui all'articolo 24 della presente legge sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

Si prescinde dal parere previsto dal precedente comma qualora esso non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

TITOLO II

LAVORATORI AUTONOMI E ASSOCIATI

Art. 27.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, presieduta dal dirigente generale della previdenza e dell'assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o un suo delegato, e composta da:

un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica di dirigente generale o un suo delegato;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

sei membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei coltivatori diretti;

un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei coloni e mezzadri;

un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei concedenti terreni a colonìa e mezzadria;

un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e dura in carica quattro anni.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

impartire istruzioni alle Commissioni provinciali di cui all'articolo seguente sulle modalità ed i criteri per l'accertamento e la iscrizione dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri negli elenchi nominativi compilati ai fini del diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie previste dalle discipline in vigore per i soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate;

decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o esclusione dagli elenchi nominativi;

esprimere pareri, oltrechè in quelle di sua competenza, in materia di previdenza e di assistenza sociale dei coltivatori diretti e mezzadri.

L'ufficio di segreteria della Commissione centrale è diretto da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di primo dirigente coadiuvato da due funzionari della carriera direttiva, un impiegato della carriera di concetto e tre della carirera esecutiva.

Art. 28.

Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita la Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali.

La Commissione provinciale è presieduta dal direttore dell'ufficio del lavoro ed è composta da:

a) sei membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei coltivatori diretti, operanti nella provincia;

b) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei coloni e mezzadri, operanti nella provincia;

c) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei concedenti terreni a colonìa e mezzadria, operanti nella provincia;

d) due rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica 4 anni.

La Commissione provinciale procede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 27 e sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 30, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, previo accertamento del possesso, da parte dei soggetti interessati, dei requisiti prescritti.

Gli elenchi sono divisi per categorie e per comune e devono indicare i soggetti aventi diritto alle assicurazioni sociali con la specificazione, distintamente per ciascun nucleo familiare, del titolare d'impresa a coltivazione diretta, del concedente di terreni a colonìa o mezzadria e del contitolare del rapporto di colonìa o mezzadria.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la Commissione provinciale procede alle iscrizioni o alle esclusioni dagli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

La segreteria della Commissione provinciale è diretta da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro coadiuvato da un funzionario della carriera direttiva, da un impiegato della carriera di concetto e da due impiegati della carirera esecutiva.

Art. 29.

Per le riunioni della Commissione centrale è dovuto ai partecipanti, a titolo di rimborse spese, un gettone di presenza nella stessa misura prevista per le sedute dei comitati centrali dell'INPS.

Per le riunioni delle Commissioni provinciali è dovuto ai partecipanti, allo stesso titolo, un gettone di presenza nella stessa misura prevista per le sedute dei comitati provinciali dell'INPS.

Le spese per il funzionamento della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali, ivi comprese quelle concernenti gli uffici di segreteria ed il relativo personale, sono a carico degli Istituti di previdenza e di assistenza interessati, in proporzione all'ammontare dei contributi riscossi dall'INPS e rispettivamente spettanti.

Esse sono anticipate dall'INPS e ripartite con gli altri Istituti mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio.

Art. 30.

I titolari di aziende diretto-coltivatrici soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali a norma delle vigenti disposizioni, sono tenuti a presentare alla Commissione provinciale di cui all'articolo 28, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa del proprio nucleo familiare, la dichiarazione prevista dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, specificando se i terreni coltivati sono ubicati in territorio dichiarato montano ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Analoghe dichiarazioni devono essere effettuate dai concedenti terreni a mezzadria o colonìa parziaria ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie dei coloni e mezzadri, coltivatori di fondi per i quali il lavoro occorrente è superiore alle 120 giornate annue. In tali dichiarazioni debbono essere elencati, in relazione alla composizione della famiglia mezzadrile e colonica, i nominativi dei componenti di età superiore ai 12 anni, pa-

renti, affini e conviventi con il capo nucleo, stabilmente addetti alla manuale coltivazione dei terreni ed all'allevamento e al governo del bestiame e debbono essere indicate le unità che hanno atteso a tali attività con carattere di prevalenza, secondo quanto previsto dall'articolo 2, terzo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Debbono altresì essere dichiarate alla Commissione provinciale di cui al primo comma, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, le variazioni dei dati denunciati o accertati d'ufficio nonchè la cessazione dell'attività dei soggetti interessati e le variazioni relative ai familiari a carico.

Le dichiarazioni prodotte dai concedenti terreni a mezzadria o colonìa devono essere controfirmate dal colono o dal mezzadro.

Art. 31.

La Commissione provinciale, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 30, è tenuta a notificare ai soggetti ed agli Istituti interessati l'avvenuta iscrizione, le variazioni o l'esclusione dagli elenchi.

Qualora la Commissione provinciale proceda d'ufficio all'iscrizione, alle variazioni o all'esclusione dagli elenchi, la relativa comunicazione ai soggetti ed agli istituti interessati è fatta a cura della Commissione stessa, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento.

La decorrenza dell'iscrizione negli elenchi non può retroagire oltre tre anni dalla data di presentazione delle dichiarazioni di parte o dalla data di accertamento di ufficio.

Art. 32.

Avverso l'iscrizione, le variazioni e l'esclusione dagli elenchi di cui all'articolo 28 è ammesso ricorso in opposizione, nel termine di 30 giorni dalla loro notificazione, alla Commissione provinciale di cui allo stesso articolo.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso, entro il ter-

mine di 60 giorni dalla notifica della decisione medesima, alla Commissione centrale che si pronuncia definitivamente.

Sono legittimati a proporre ricorso oltre ai soggetti interessati, anche gli Istituti previdenziali.

Le decisioni devono essere pronunciate entro il termine di 60 giorni per i ricorsi presentati alle Commissioni provinciali ed entro il termine di 90 giorni per i ricorsi presentati alla Commissione centrale. Trascorsi inutilmente detti termini i ricorsi si intendono respinti.

Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte della Commissione centrale, il ricorrente può adire la autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

L'azione guidiziaria deve essere proposta dagli interessati, ivi compresi gli Istituti assicuratori, entro tre anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso in seconda istanza o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.

Art. 33.

Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri compilati dalle Commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 28 sono trasmessi con periodicità trimestrale all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con la stessa periodicità di cui al precedente comma copia degli elenchi dei coltivatori diretti deve essere inviata alla Federazione nazionale delle casse mutue dei coltivatori diretti e copia degli elenchi dei mezzadri e coloni all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie.

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia sono rilasciate dalle Commissioni provinciali le certificazioni di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 34.

I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i coltivatori diretti, coloni e mez-

zadri sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate di eguale importo, secondo periodi e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto.

I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il ricorso di tre anni dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati; non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi medesimi, sia intervenuta la prescrizione.

Per le prescrizioni non esaurite alla data di entrata in vigore della presente legge, il triennio di cui al precedente comma decorre dalla data medesima.

Al recupero dei contributi non versati, di cui al presente articolo, si applicano le norme e le procedure previste ai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo 11.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a notificare a ciascun lavoratore, con periodicità annuale e con le modalità ed i termini stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, la rispettiva posizione ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti riferita all'anno precedente.

I ricorsi in materia di contributi devono essere presentati nel termine di 90 giorni dalla notificazione dei provvedimenti adottati dall'INPS e sono decisi in unico grado dal Comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte del Comitato di vigilanza il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria può essere proposta entro tre anni dalla data di comunicazione della decisione del Comitato di vigilanza o

dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.

Art. 35.

Le domande di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, concernenti l'integrazione delle giornate di iscrizione negli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato fino alla concorrenza di 51 giornate annue, sono presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per l'accertamento dei requisiti dell'attività diretto-coltivatrice da parte dei richiedenti l'integrazione e del fabbisogno lavorativo del fondo inferiore alle 104 giornate annue provvedono le Commissioni provinciali di cui all'articolo 28 che rilasciano le relative certificazioni al predetto Istituto.

Art. 36.

Le domande di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono presentate dai mezzadri e coloni che intendono esercitare la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, alla Commissione provinciale di cui all'articolo 28.

Per le impugnative dei provvedimenti e delle decisioni della Commissione provinciale anzidetta valgono le norme stabilite con il precedente articolo 32.

Art. 37.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa la compilazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri affidata al Servizio per i contributi agricoli unificati.

Gli elenchi nominativi, che sono rilevati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e successivamente trasmessi alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 28, fanno stato ad ogni effetto fino alle eventuali modifiche che saranno apportate agli elenchi stessi dalle Commissioni.

Art. 38.

Il titolare di azienda diretto-coltivatrice o il concedente terreni a mezzadria o a colonìa, che non provvede, entro il termine stabilito dal precedente articolo 30, a produrre la dichiarazione ivi prevista o fornisca comunque dichiarazioni reticenti, inesatte o incomplete, è tenuto a pagare all'INPS a titolo di sanzione civile una somma da lire 20.000 a lire 200.000.

Il titolare di azienda diretto-coltivatrice o il concedente terreni a mezzadria o a colonìa è tenuto altresì al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di sanzione amministrativa della somma da lire 20.000 a lire 200.000 se l'evasione contributiva non supera le lire 1 milione e da lire 201.000 a lire 400.000 se l'evasione supera il predetto importo.

I criteri in base ai quali deve essere determinato l'ammontare delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono stabiliti dalla Commissione centrale di cui all'articolo 27.

TITOLO III

COMITATO SPECIALE INPS PER LA RISCOSSIONE UNIFICATA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art. 39.

Alla riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli e dalle imprese diretto-coltivatrici sovraintende un Comitato speciale presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

il direttore generale della previdenza e assistenza sociale, il direttore del collocamento e della manodopera del Ministero del lovoro e della previdenza sociale ed un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e foreste;

tre rappresentanti dei datori di lavoro in agricoltura e tre rappresentanti dei la-

voratori agricoli, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali;

tre rappresentanti delle imprese diretto-coltivatrici, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali;

un esperto nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che partecipa alle riunioni con voto consultivo;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in sua vece, uno dei vicedirettori generali dallo stesso designato.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica 4 anni.

Art. 40.

Il Comitato previsto dal precedente articolo 39 ha, oltre a quello indicato al primo comma del medesimo articolo, i seguenti compiti:

esprime parere al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in ordine alle procedure ed ai problemi relativi all'applicazione delle modalità di riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli;

esprime parere sui criteri di commisurazione delle somme dovute a titolo di sanzioni civili in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali da parte dei datori di lavoro agricoli;

fa proposte al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulle questioni di carattere generale concernenti il settore previdenziale agricolo, anche in riferimento all'emanazione dei decreti delegati di cui all'articolo 24 della presente legge;

esprime parere in ordine alle convenzioni che l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipula con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli a carattere nazionale, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonchè per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale e per la integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale.

Art. 41.

Su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può autorizzare l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni predette, dei contributi sindacali alle stesse dovuti, nonchè dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

I rapporti tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni da sottoporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti d'istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che l'Istituto nazionale della previdenza sociale sia sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione.

Le convenzioni stipulate tra il Servizio per i contributi agricoli unificati e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori a carattere nazionale, già ratificate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale — e in atto alla data di entrata in vigore della presente legge — si intendono operanti tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali che le hanno sottoscritte.

TITOLO IV

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE SPESE DI GESTIONE

Art. 42.

I contributi e le altre somme accessorie riscosse dall'INPS nonchè le spese comuni di gestione sostenute per l'attuazione della presente legge sono ripartiti tra gli Istituti

e gestioni interessati secondo modalità e criteri da determinare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti interessati.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO DEL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

Art. 43.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i compiti e le funzioni del Servizio per i contributi agricoli unificati sono assunti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che subentra in tutte le sue attività e passività risultanti alla data medesima; con la stessa decorrenza sono soppresse la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e le Commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in corso alla data sopra indicata la legittimazione attiva e passiva già appartenente al Servizio per i contributi agricoli unificati viene assunta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 44.

Con effetto dalla data di cui al primo comma dell'articolo precedente, il personale di ruolo e non di ruolo del Servizio per i contributi agricoli unificati è trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al personale di ruolo, da inquadrare anche in eventuale soprannumero, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70; il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato è collocato nella posizione d'impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta presso l'ente di provenienza.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, in relazione all'assunzione dei compiti e delle funzioni già propri del Servizio per i contributi agricoli unificati ed al trasferimento del personale del Servizio stesso, con apposita delibera da assoggettare ad approvazione ai sensi di legge, a rideterminare le dotazioni organiche del dipendente personale.

Per il personale trasferito già iscritto al Fondo per il trattamento integrativo di previdenza si fa luogo all'iscrizione all'analogo Fondo esistente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale ultimo è devoluto il patrimonio del Fondo estinto.

Il personale del Servizio per i contributi agricoli unificati trasferito ai sensi del presente articolo conserva l'anzianità utile maturata presso l'ente di provenienza ai fini dell'attribuzione dell'indennità di anzianità od altra equivalente.

Art. 45.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a favore dei dipendenti del Servizio contributi agricoli unificati che, trovandosi nelle condizioni previste al terzo comma del presente articolo, facciano istanza di essere collocati anticipatamente a riposo, viene attribuito un periodo di servizio di sette anni, in aggiunta a quello già maturato, o il minor periodo occorrente al raggiungimento dell'anzianità pensionabile.

Tale periodo viene computato come servizio effettivo, con relativa attribuzione di classe stipendiale e di scatti, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, obbligatoria ed integrativa, e della quantificazione della stessa, sia ai fini del trattamento di quiescenza.

Il beneficio di cui ai commi precedenti si applica a favore dei dipendenti che, alla data della presentazione della domanda di collocamento a riposo anticipato, abbiano una anzianità di servizio effettivo di almeno 25 anni, compreso il periodo pre-ruolo; a tale scopo la frazione d'anno non inferiore a sei mesi viene computata come un anno intero.

Per il personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo, non si applica, sulla misura intera della pensione erogata in virtù di regolamenti interni di previdenza, la decurtazione prevista dai regolamenti stessi a causa della mancata erogazione della pensione obbligatoria.

I benefici di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni. Tuttavia i beneficiari di tale normativa che, in alternativa, potrebbero avvalersi delle norme della presente legge, possono chiedere, con effetto del giorno successivo a quello di presentazione della relativa istanza, di essere collocati a riposo con tutti i benefici ad essi spettanti, ai sensi della predetta legge n. 336 del 1970 e successive integrazioni e modificazioni, alla data assegnata per il loro pensionamento in applicazione delle norme sullo scaglionamento di tali beneficiari.

Art. 46.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 47.

Salvo quanto diversamente previsto, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1981.